

CT 52403/05

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Ecc.mo CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE

ATTO DI APPELLO

per

il **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio**, in
persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege
dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici
domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

contro

l'Associazione "Verdi Ambiente e Società" - ONLUS
(Associazione Nazionale di Protezione Ambientale), in
persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e
difesa dagli avv.ti Fabrizio Lofoce e Rossella Chieffi

e nei confronti

della **Regione Puglia**

per l'annullamento

dell'ordinanza n. 6856/05 resa inter partes dal T.A.R. del
Lazio - sezione 2^a - in data 25 novembre 2005.

FATTO

Con Direttiva 92/43/CEE detta "Direttiva habitat"
l'Unione Europea ha imposto agli Stati membri di
salvaguardare le biodiversità presenti all'interno del perimetro

3139

4 N. _____
Cron. Ric. _____

31 GEN 2006

| | | |
|-------------|---|-------|
| Dir. notil. | € | _____ |
| Imp. Ric. | € | _____ |
| Erario | € | _____ |
| Totale | € | _____ |
| Postali | € | _____ |
| Stato Gen. | € | _____ |

UFFICIALE GIUDIZIARIO

OGGI ULTIMO GIORNO

territoriale competente, mentre con direttiva 79/409/CEE è intervenuta in merito alla tutela e conservazione delle varie specie di uccelli selvatici.

La direttiva, stabilisce una rete ecologica europea denominata "Natura 2000". Tale rete è costituita da "zone speciali di conservazione" designate dagli Stati membri in conformità alle disposizioni della direttiva e da zone di protezione speciale istituite dalla direttiva stessa.

Con legge 394 del 6 dicembre 1991 l'Italia ha emanato la cosiddetta legge quadro delle Aree Naturali Protette, regolamentandone il funzionamento.

Il Comitato per le aree naturali protette del Ministero dell'Ambiente ha integrato l'art. 3, comma 4°, della L. 394/91, definendo come aree protette anche le ZPS (Zone di protezione speciale ex Direttiva 79/409/CEE) e le ZSC (Zona speciale di conservazione ex Direttiva 92/43/CEE).

La Rete "Natura 2000" è richiesta dalla Direttiva "Habitat": la sua attivazione e la sua corretta gestione costituiscono non solo un vincolo di legge per tutti i Paesi membri che hanno ratificato la direttiva stessa, ma anche un preciso impegno politico confermato nel 2002, quando i Ministri dell'Ambiente di 28 paesi europei hanno firmato la dichiarazione di El Teide "Natura 2000: un partenariato per la Natura". Con questa dichiarazione, tutti gli Stati Membri e i

Paesi Candidati hanno riaffermato il proprio impegno per la realizzazione della Rete Natura 2000 in Europa, enfatizzando in particolare una stretta collaborazione con i gruppi di interesse.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, sensibile a tale necessità ha emanato il Decreto Ministeriale 3 settembre 2002 - Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 - tutt'ora vigente.

Con il D.M. del 25 marzo 2005 annullando la delibera del Comitato per le aree protette, ha eliminato l'equiparazione tra le ZPS e le ZSC e le Aree naturali Protette delegando le Regioni alle modalità di attuazione delle misure di conservazione degli habitat come previsto dalle Direttive citate.

La Associazione "Verdi Ambiente e Società" Onlus, con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio notificato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e alla Regione Puglia ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva, del Decreto Ministeriale 25 marzo 2005 formulando i seguenti motivi:

1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 117 della Costituzione - Violazione del principio della certezza del diritto, di correttezza e buon andamento dell'azione amministrativa - eccesso di potere per illogicità,

contraddittorietà e sviamento. La ricorrente sostiene che con l'adozione di tale D.M. la tutela ambientale sarebbe distolta dalla competenza esclusiva statale e demandata a quella regionale.

Inoltre, si correrebbe il rischio di non avere in Italia le medesime misure minime di salvaguardia ambientale in quanto le Regioni potrebbero prendere decisioni differenti in tale materia.

2. Violazione del principio di correttezza e coerenza logica dell'agire amministrativo - violazione del principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. - eccesso di potere per erronea presunzione di fatto e carenza d'istruttoria.

Assume la ricorrente che l'esclusione delle ZPS e delle ZSC dal novero delle Aree protette comporterebbe la perdita totale in merito alla salvaguardia ambientale e contesta anche la logicità del provvedimento in quanto il Ministero avrebbe dovuto prima cercare misure più idonee al perseguimento delle finalità istitutive delle ZPS e delle ZSC e poi eventualmente modificare l'assetto legislativo.

3. Violazione del principio di certezza del diritto - violazione dell'art. 19 della legge 241/90 e del principio del *contrarius actus* - eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta. La ricorrente sostiene che la

riforma legislativa non sarebbe motivata da ragioni di interesse pubblico.

Con ordinanza n. 6856/05 in data 24 novembre 2005 il T.A.R. Lazio, sezione II bis, ha accolto la domanda incidentale di sospensione così motivando:

«Considerato che il ricorso, ad una sommaria deliberazione consentita in sede cautelare, appare assistito da sufficiente fumus boni iuris, laddove sostanzialmente si contesta la logicità del presupposto della "confittualità interpretativa" richiamata nel provvedimento impugnato che avrebbe, se mai, legittimato interventi diversi da quelli del mero annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato delle aree naturali protette»;

Considerato che sussiste il requisito del danno grave ed irreparabile in quanto non risulta contestato che le misure di tutela introdotte nel provvedimento impugnato appaiono meno incisive di quelle conseguenti alla ricomprensione delle ZPS e ZSC nella categoria delle riserve naturali protette di cui alla legge n. 394/1991».

Avverso tale ordinanza si propone appello per le seguenti considerazioni di

DIRITTO

Insussistenza del fumus boni iuris.

Il T.A.R. ha erroneamente ritenuto fondata la censura concernente l'asserita illogicità del presupposto della conflittualità interpretativa espressamente richiamato dell'impugnato D.M.

Tale decreto, invero, non deve essere considerato alla stregua di un *contrarius actus*, ma come un intervento volto a migliorare l'assetto normativo in materia di gestione di siti Natura 2000 che, con la sua applicazione manterrebbero le stesse misure minime di salvaguardia previste dal D.M. 3 settembre 2002, ma gestite in ambito locale con evidente beneficio delle specie e degli habitat per cui le Zone speciali sono state istituite.

Il valore della deliberazione del Comitato delle Aree Protette del 2 dicembre 1996 è sicuramente di categoria superiore a qualsiasi atto legislativo anche delegato.

Come si è detto le fonti legislative della tutela ambientale sono due direttive comunitarie: la Direttiva 92/43/CEE detta "Direttiva habitat" con cui l'Unione Europea ha imposto agli Stati membri di salvaguardare le biodiversità presenti all'interno del perimetro territoriale competente, e la direttiva 79/409/CEE con cui si è voluto legiferare in merito alla tutela e conservazione delle varie specie di uccelli selvatici.